

Firmato digitalmente da:

BONET ALESSANDRO

Firmato il 04/07/2023 13:41

Seriale Certificato: 20914728

Valido dal 16/11/2020 al 16/11/2023

InfoCert Firma Qualificata 2



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Prot. di rif. n. 10616

Farra di Soligo, lì 03.07.2023

Diritti di segreteria € 50,00 del 09.06.2023

marca da bollo n. 01191733885443

marca da bollo n. 01191733885444

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica -

(D.P.R. 06/06/2001, n. 380 art. 30 ex Legge 28.02.1985, n. 47 art. 18).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In riscontro alla domanda del Sig. [REDACTED] e residente in Mareno di Piave Vicolo Santa Lucia, presentata in data 08.06.2023 prot. n. 10616 con la quale viene chiesto il certificato in oggetto dell'area catastalmente distinta come segue:

Comune di Farra di Soligo

Foglio 12° - mapp. n. 198, 199, 915, 916, 332.

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 272 del 24.10.2011 (pubblicato nel BUR Veneto n. 86 del 18.11.2011) con la quale è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15 – comma 6, della Legge Regionale n. 11/2004, l'approvazione del PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (P.A.T.) e successive varianti;

VISTO il PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08.04.2021 e successive modifiche;

VISTA la VARIANTE AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2023;

VISTO che nelle zone oggetto del presente Certificato di Destinazione Urbanistica dalla data di adozione della VARIANTE AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2023, trovano applicazione le misure che **disciplinano la salvaguardia** previste dall'art. 29 della Legge Regionale n. 11/2004;

VISTI il 2° e 3° comma art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

CERTIFICA

che l'area citata in premessa è classificata nel vigente PIANO DEGLI INTERVENTI come segue:

Foglio 12°

mapp. n. 198, 199, 916, 332 – ATO 2: Tessuto agricolo di connessione naturalistica A3 art. 34, all'interno della Core Zone, art. 28, 31 ai sensi del Disciplinare Unesco di cui alla Variante al P.I. approvata con delibera di C.C.n. 45 del 30.09.2021, Area di notevole interesse pubblico vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 art. 58, Zona sottoposta a vincolo idrogeologico forestale art. 60, Area nucleo (Core area) art. 82;

mapp. n. 915 – ATO 2: Tessuto agricolo di connessione naturalistica A3 art. 34, all'interno della Core Zone, art. 28, 31 ai sensi del Disciplinare Unesco di cui alla Variante al P.I. approvata con delibera di C.C.n. 45 del 30.09.2021, Area di notevole interesse pubblico vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 art. 58, Zona sottoposta a vincolo idrogeologico forestale art. 60, Area nucleo (Core area) art. 82 con sovrastante fabbricato identificato con scheda n. 200.

Per quanto sopra specificato si richiamano le rispettive norme di P.I. e in particolare quanto disposto dagli artt. 28, 31, 34, 58, 60, 82 delle Norme Tecniche Operative (N.T.O) del P.I.

ESTRATTO DEL P.I. VIGENTE

Articolo 28 Le condizioni generali per gli interventi nel territorio agricolo

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione e vocazione agricola. In tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 44 e s.m.i. della Legge Regionale 11/2004, **in coerenza con il Disciplinare Tecnico dell'ambito Unesco "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"**. Adeguamento
Disciplinare
Tecnico
Unesco
2. Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, ai sensi dell'articolo 43 e 44 del PAT, che interessano le parti extraurbane poste oltre il limite dell'edificato.
3. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM. 1444/1968.
4. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono soggette a regole generali mirate alla salvaguardia delle esigenze legate alle attività di produzione agricola o connessa a quella agricola, nonché dell'ambiente e del paesaggio agrario; pertanto, in queste aree sono sempre ammessi i seguenti interventi:
 - a) miglioramenti fondiari e sistemazione agricola;
 - b) manutenzione della struttura agraria tradizionale;
 - c) manutenzione e ripristino della viabilità podereale esistente;
 - d) manutenzione e ripristino delle sistemazioni idrauliche originarie;
 - e) manutenzione e ripristino delle sistemazioni agricole storiche originarie (terrazzamenti e ciglionamenti, muri a secco, alberature, ecc);
 - f) promozione di attività integrative del reddito, quali l'agriturismo;
 - g) promozione di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero.
5. Il territorio rurale è suddiviso in aree agricole specifiche, in relazione alle loro caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, ambientali e culturali. Tali aree derivano dalla articolazione e dalla intersezione degli ambiti dei sottosistemi ambientali e delle invarianti strutturali, previsti dal PAT e PATI. In particolare vengono individuate le seguenti aree:
 - a) tessuto agricolo periurbano (A1);
 - b) tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2);
 - c) tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3).
6. Le costruzioni nelle aree agricole vengono disciplinate secondo la seguente classificazione:
 - a) le costruzioni nelle aree agricole, articolo 29 delle presenti NTO;
 - b) ambiti delle aziende agricole esistenti, articolo 36 delle presenti NTO;
 - c) annessi agricoli non più funzionali al fondo, articolo 37 delle presenti NTO;
 - d) guida agli interventi sugli edifici di valore storico, ambientale e culturale, secondo le disposizioni di cui successivi artt. 48, 49, e 50.
7. La destinazione d'uso prevalente è quella rurale e connessa a quella agricola, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'art. 43 della LR.11/2004.
8. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti NTO.
9. In ogni area agricola non è ammessa la deroga per la realizzazione dei parcheggi privati, ai sensi della L. 122/1989.

10. Negli edifici esistenti, fatte salve le specifiche disposizioni per i beni culturali ed ambientali soggetti a specifiche categorie di tutela, ricadenti nei tessuti agricoli, in coerenza con quanto previsto dalla LR. 11/2004 e smi, sono consentiti:
- gli interventi cui lettere a), b), c), d) del co.1 art. 3 del DPR. 380, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino al limite massimo di 800 m³ comprensivi dell'esistente, purché architettonicamente coerenti con i caratteri tipologici e formali dell'edilizia rurale locale. L'ampliamento va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua globalità e potrà essere realizzato esclusivamente in adiacenza all'organismo edilizio esistente. Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità abitativa. In caso di interventi di demolizione e ricostruzione per fabbricati ricadenti all'interno di fasce di rispetto (stradali, fluviali ecc..) la ricostruzione dovrà avvenire al di fuori della stessa fascia, rispettando la minore distanza del sedime originario;
 - negli edifici non residenziali esistenti gli interventi cui lettere a), b), c), d) del co.1 art. 3 del DPR. 380, con esclusione del cambio di destinazione d'uso e aumento delle superfici di calpestio produttive;
 - il cambio di destinazione d'uso, per i soli fabbricati dotati di specifica schedatura delle costruzioni non più funzionali al fondo di cui elaborato P06C "Schedatura Annessi non più Funzionali al Fondo";
 - interventi di razionalizzazione, anche mediante accorpamento, degli annessi rustici esistenti, senza aumento della superficie lorda di pavimento, per finalità agricolo-produttive, agrituristiche, didattiche, per la commercializzazione dei propri prodotti agricoli, utilizzo di biomasse, ecc., ovvero per tutti quegli interventi che anche l'imprenditore non professionale può svolgere per migliorare la produttività agricola;
 - gli interventi di demolizione:
 - delle opere incongrue;
 - degli elementi di degrado;
 - degli edifici non più funzionali alle esigenze della azienda agricola;
 - delle attività produttive in zona impropria;tali interventi di demolizione possono determinare "crediti edilizi".
11. Le nuove strutture residenziali ai sensi dell'art. 44 della LR. 11/2004 sono ammesse purché:
- sia istituito sul fondo all'atto di rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 45 co.1 della LR. 11/2004, un vincolo di non edificazione, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
 - sono fatti salvi i vincoli ex LR. 24/85 e 57/1978 e pertanto il vincolo art.45 co. 1 LR. 11/2004 dovrà espressamente richiamarne l'esistenza.
- Tutte le nuove edificazioni ad uso abitativo e delle strutture agricolo-produttive devono essere conformi a quanto stabilito dal prontuario di mitigazione ambientale "Elaborato P-06B", e in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi, rispettando i parametri urbanistici definiti al successivo art. 33 delle presenti norme "Le costruzioni nelle aree agricole".
12. L'applicazione di parametri edilizi ed urbanistici deve essere estesa all'intera pertinenza del fondo rustico di pertinenza di ogni singola azienda agricola.
13. Il PI individua con apposita indagine gli allevamenti zootecnici intensivi
- la realizzazione di strutture agricolo produttive destinate ad allevamento deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 44 co. 8 – 9 della LR. 11/2004, conformemente ai "contenuti operativi" di cui DGR. 3178/2004 e DGR.329/2010 e le eventuali specifiche prescrizioni del tessuto su cui ricadono;
 - tutte le strutture agricolo produttive esistenti, destinate ad allevamento intensivo, che optino per la volontaria definitiva dismissione totale o parziale delle attività possono ottenere possibilità di riconversione attraverso specifici accordi pubblico-privato previa verifica dello stato e delle necessità di ampliamento degli allevamenti circostanti.
14. La viabilità principale e secondaria, specificatamente individuata con apposita grafia nelle tavole "la disciplina del suolo: Il territorio rurale", è considerata viabilità di interesse pubblico e pertanto non è ammessa in nessun caso l'interruzione del pubblico passaggio con elementi di chiusura di qualsiasi tipo. Non sono consentite, inoltre, modifiche del manto stradale esistente con materiali impermeabili o incongrui con il territorio rurale sono invece ammesse soluzioni con stabilizzanti o materiali impermeabili di tipo "ecologico" da inserire dove il transito dei mezzi agricoli e/o di movimentazione abbia causato o possa causare una usura notevole. Restano comunque fermi i

dirittidi chiusura dei fondi e della viabilità privata, a tutela della sicurezza e della proprietà, nonché della salubrità dell'ambiente, onde evitare abbandono incontrollato di rifiuti.

15. Le definizioni delle strutture agricolo-produttive sono definite dal provvedimento della Giunta Regionale cui art. 50 co.1 d) punto. 3 della LR. 11/2004, a cui si rimanda (atti di indirizzo DGR. 3178/2004 lettera d).

Altre definizioni tratte dal disciplinare tecnico dell'ambito Unesco "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" sono di seguito riportate:

Adeguamento
Disciplinare
Tecnico
Unesco

- a) *Appoderamento, frazionamento di un territorio coltivato o coltivabile, in aziende agrarie atte alla coltivazione agricola ottimale, in relazione alla qualità del suolo, all'attrezzatura permanente, alle scorte vive o morte e al lavoro umano da impiegarvi;*
- b) *Fruttéto s. m. [der. di frutto; cfr. lat. tardo fructetum]. - Terreno coltivato ad alberi da frutto;*
- c) *Vignéto s. m. [lat. vin?tum, der. di vinum "vino", incrociato con vigna 1]. - Complesso di viti, terreno coltivato a viti,Con il termine vigneto si intende un appezzamento di terreno dedicato alla monocoltura della vite.*
- d) *Olivéto (o ulivéto) s. m. [lat. oliv?tum, der. di oliva "olivo"]. - Terreno piantato a olivi, e anche il complesso degli olivi che vi sono piantati.*
- e) *Bosco, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.*
- f) *Ciglio della strada, si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili) - Art. 2. DM 1° aprile 1968 n. 1404 (Definizione del ciglio della strada);*
- g) *unità colturale, per "unità colturale" si intende l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato.*
- h) *Miglioramento fondiario, è un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni. Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro, attuato nell'ambito dell'azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo agricolo, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi anche attraverso la funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.*
- i) *Sentiero (o mulattiera o tratturo), strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 "definizioni stradali e di traffico" del Codice della Strada).*

16. Assumono carattere prescrittivo all'interno della Core Zone e carattere indicativo di buona pratica, nelle restanti aree.

17. COLTIVAZIONI PERMANENTI (vigneti - frutteti - oliveti)

1.1. L'impianto di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e gli interventi di riconversione colturale ove ammessi, saranno possibili, a condizione siano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario.

1.2. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio.

A tale scopo i progetti dovranno individuare:

- i modi per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;
- i drenaggi superficiali e profondi necessari all'ordinaria funzionalità idraulica;
- le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione, mantenendo i contributi idraulici a favore dei corpi idrici ricettori;
- i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l'impiego di materiali consolidanti idonei per superare pendenze elevate.
- il rispetto delle prescrizioni minime nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.

18. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE.

3.5 Fatte salve le tesature dei vigneti storici, la lunghezza massima dei filari dei nuovi vigneti, è opportuno sia prevista con valori prossimi a:

- 80 m nella Core Zone;
- 150 m nella Buffer Zone.

È in ogni caso necessario che le nuove unità colturali siano conformate e adattate alla morfologia e all'esposizione dei versanti e al mosaico colturale in cui ricade l'area d'intervento.

3.6 In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:

- l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto;
- le scarpate saranno inerbite al momento della loro sistemazione;
- la copertura erbacea dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie perenni a crescita rapida e a forte accestimento, seminate con sistemi d'imbrigliamento, idrosemina, al fine di garantire il contenimento dell'erosione superficiale.

19. PENDENZE E DISPOSIZIONI DELLE UNITÀ COLTURALI

4.1 Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime e limitate alla stretta fascia d'impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.

4.2 Può essere tollerata una sistemazione diversa (rittochino o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologicamente diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, o altri allineamenti significativi, nel rispetto dei seguenti parametri di riferimento, e riguardo allo stato di fatto dei suoli:

a) con pendenze di versante inferiori al 15% sono possibili le seguenti sistemazioni: rittochino, girapoggio, cavalcapoggio; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;

b) con pendenze di versante tra il 15% e il 30%, sono possibili sistemazioni a girapoggio/cavalcapoggio, con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;

c) con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario.

Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;

d) oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti.

4.3 Le sistemazioni "... di traverso", non coerenti con le forme della sistemazione idraulico- agrarie tradizionali, e assunte in alcuni casi per aspetti di maggiore stabilità dei suoli, possono essere tollerate su terreni con pendenze elevate comunque non superiori al 50%, a condizione che la pendenza massima sul filare non superi il 15%. Le sistemazioni di traverso si adatteranno alla morfologia del suolo con interruzioni in corrispondenza dei principali cambi di pendenza (valli e dossi) cui potrà corrispondere un diverso orientamento dei filari.

4.4 Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.

20. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE PER LE NUOVE UNITA' COLTURALI

5.1 Le nuove unità colturali conseguenti alla riorganizzazione saranno dotate di fasce di rispetto inerbite, regolarmente falciate, con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose, che potranno comprendere anche le piste di servizio, saranno costituite da specie floristiche tipiche dei prati stabili, e

avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:

- 5 m tra le singole unità colturali;
- 6 m da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscosi, e altre formazioni arboree, ancorché non classificabile bosco ai sensi della vigente legislazione;

- 10 m dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi e adeguati al sito o dall'unghia superiore delle Doline;

5.2 I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza non inferiore a:

- 6 m dal ciglio stradale di strade a uso pubblico e/o piste ciclabili, dai confini di proprietà e dagli orti familiari;

- 10 m dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale;

- 10 m da zone ad altra destinazione urbanistica, da zone a diverso livello di compatibilità e/o di elevata sensibilità ambientale;

5.3 Le dimensioni delle fasce di rispetto sono applicate (in proiezione orizzontale) in caso di terreni pianeggianti o con pendenze non superiori al 15%. Con terreni che presentano pendenze di versante superiori al 15%, le dimensioni saranno misurate sulla linea della massima pendenza;

5.4 Gli aspetti di sicurezza e di salute pubblica rispetto alle norme di trattamento di vigneti ed altre colture, sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Rurale che potrà stabilire diverse modalità e distanze tenuto conto di quanto approvato con DGR. 1082/2019, nonché:

- della presenza di siepi o fascia arboreo-arbustiva di almeno 3 m di altezza;

- dell'adozione certificata di coltivazioni biologiche;

21. SOSTEGNI VIVI E TUTORI

6.1 I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia e con lunghezze variabili e non dovranno rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti.

Gli interventi di recupero colturale di aree in stato di abbandono, potranno prevedere l'impiego di "sostegni vivi", o affiancando alla paleria di testa, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali;

6.2 I sostegni da utilizzare in caso d'interventi di rinnovo (espianto e reimpianto) di colture arboree permanenti e vigneti, di Categoria 1b) (punto 3.14 delle Norme) che comportino interventi straordinari con movimenti di terra, nuovi drenaggi ecc., oltre al rispetto del punto 6.2, sono tenuti a conformarsi anche alle restanti indicazioni delle presenti Linee guida rimuovendo gli elementi incongrui, compresa la cartellonistica pubblicitaria;

22. VIABILITÀ INTERPODERALE E RECINZIONI

8.1. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpodereale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.).

8.2. All'interno della "Core Zone" in caso di pendenze elevate e in modo limitato ai tratti soggetti a maggior attrito, si potrà far uso di manti di usura con miscela d'inerti locali e cls, con cromie analoghe a quelle della viabilità tradizionale, o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque.

8.3. All'interno della "Core Zone" sono ammesse recinzioni limitatamente alla pertinenza delle abitazioni, dei fabbricati rurali o di colture di pregio (ad es. orticole, vivaistiche ecc.). Altre forme di delimitazione delle proprietà potranno essere realizzate con elementi naturali, quali siepi, filari, ecc. È in ogni caso ammesso il mantenimento e favorito il recupero, delle originarie murature a secco.

Articolo 31**Sistemazioni agrarie e movimenti di terra**

1. Gli interventi di miglioramento fondiario per l'impianto di vigneti, frutteti, oliveti e altre colture specializzate, dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni in particolare nelle aree collinari. Sono ammessi limitati movimenti terra per la realizzazione di terreni e di viabilità di servizio. La modifica delle pendenze non dovrà superare il limite del 10% delle pendenze esistenti. Movimenti terra e variazioni all'acclività dei suoli superiori dovranno essere motivati da esigenze di sicurezza idrogeologica — idraulica e potranno essere realizzati per porre in sicurezza i versanti sia da movimenti franosi in alto, che da minacce di probabile dissesto.

1. L'impianto di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti e altre colture specializzate) e gli interventi di riconversione colturale ove ammessi, saranno possibili, a condizione siano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario.

*Adeguamento
Disciplinare
Tecnico
Unesco*

2. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio.

A tale scopo i progetti dovranno individuare:

- i modi per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;
- i drenaggi superficiali e profondi necessari all'ordinaria funzionalità idraulica;
- le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione, mantenendo i contributi idraulici a favore dei corpi idrici ricettori;
- i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l'impiego di materiali consolidanti idonei per superare pendenze elevate;
- il rispetto delle prescrizioni minime nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.

3. I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l'impianto di una coltura permanente (vigneto, frutteto, oliveto e altre colture specializzate) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione.

In particolare:

- a) saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con sterri e riporti entro la profondità massima di 1 m, rispetto alla quota dello stato di fatto, intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq, per singola unità colturale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone;
- b) sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;
- c) è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di 1 m (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di frutteti, oliveti e vigneti;
- d) la modifica delle pendenze sul versante, sia in riduzione sia in aumento, dovrà essere contenuta nel limite del 5%;
- e) le forme di versante, quali: costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono possibili le deroghe di cui alla lett. b) limitatamente ai casi di frane e smottamenti;
- f) dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per costituire la morfologia finale dei luoghi;
- g) non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra le singolarità geologiche presenti, quali: corde conglomeratiche, forme carsiche, grotte, doline, archi morenici (Morena di Gai) e altre forme caratterizzanti il territorio;
- h) nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al 70% i movimenti terra saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica e il ripristino di vigneti storici o altre colture tradizionali storicamente documentate;
- i) la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere eseguita preferibilmente con tecniche d'ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto

ambientale;

j) i movimenti di terra per l'asporto e il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo" e possibilmente provenire da aree interne alla Core Zone.

4. Sono vietati in ogni caso tutti gli interventi che possano pregiudicare i valori paesaggistici degli ambiti relativi, in particolare:
 - a) l'alterazione delle quote sommitali dei rilievi;
 - b) la modifica dei fondovalle con l'eliminazione delle aree umide e prative;
 - c) l'appiattimento delle costolature intermedie di versante;
 - d) l'eliminazione della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua sia permanentiche a carattere torrenziale;
 - e) l'utilizzo dei pali dell' ENEL quali tutori delle viti e di testa del filare.
5. La realizzazione dei nuovi impianti e reimpianti di vigneti, frutteti, oliveti e altre colture specializzate, non dovranno provocare pregiudizio alla sicurezza del territorio e della stabilità dei suoli attraverso:
 - a) la realizzazione di gabbionate e/o terre armate di notevoli dimensioni (circa m.3);
 - A. la chiusura delle teste l'imbonimento delle valli;
 - B. l'occupazione con i riporti di materiale e i filari, degli ambiti vallivi;
 - C. l'alterazione del sistema dei drenaggi e degli scarichi che riduca l'apporto delle acque ai corsi d'acqua pubblici, impedendo la funzionalità idraulica.
6. L'impianto di un nuovo vigneto e il reimpianto di vigneti in ambito collinare dovrà garantire la corretta regimazione delle acque di deflusso meteorico sia superficiale sia ipoterliche che profonde al fine di garantire qualsiasi tipo di dissesto e garantire la corretta gestione idraulica delle acque di scolo. realizzando terrazzamenti non troppo larghi e dividendo il vigneto in sub-unità di dimensioni ridotte separate da piste di manovra.
7. La sistemazione idraulico-agraria dovrà considerare l'opportunità di mantenere il più possibile le aree prative esistenti, o l'inserimento armonico e diverso di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) storicamente presenti nelle aree coltivate (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali). Qualora possibile alla testa dei filari o in posizione intermedia, sarà valutata l'opportunità di porre a dimora singoli elementi di specie arboree tipiche, che nel recente passato fungevano da sostegno, quale: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse.
8. Sono consentite le sistemazioni agrarie che comprendano movimenti di terra, con le modalità a seguire: le sistemazioni agrarie per superfici aziendali inferiori a 5000 m² d'impianto arboreo, possono comportare solo lievissime alterazioni del profilo del terreno (fino a 50 cm). Le sistemazioni agrarie che comportino movimenti di terra, di qualsiasi entità e per superfici maggiori di 5000 m² d'impianto arboreo, anche se il movimento terra può interessare una superficie inferiore, devono essere supportate dalla seguente documentazione:
 - a) piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
 - b) relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;
 - c) relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare lo scorrimento profondo e superficiale delle acque che risulti dannoso per la stabilità del pendio.
9. Nei casi d'impianti meccanizzati, la messa a dimora degli elementi di cui al punto precedente potrà essere prevista oltre lo spazio della capezzagna, o comunque in posizione che non impedisca le normali operazioni colturali.
10. In assenza dell'analisi storica prevista al punto "B2.3" Documentazione Tecnica, che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri e fatte salve le forme e superfici dei "vigneti storici", con lo scopo di mantenere la struttura del mosaico agrario che caratterizza il sito, le dimensioni di riferimento delle singole unità colturali saranno quelle prossime all'unità di misura del Campo Trevigiano nella Core Zone e di 1,00 ha nella Buffer Zone.
11. Oltre tali dimensioni il progetto avrà cura di prevedere una separazione delle unità colturali, attraverso una fascia inerbita mantenuta regolarmente falciata, di dimensioni coerenti con il verso e la pendenza dei versanti, ma adeguata a rendere possibile l'eventuale messa a dimora degli elementi arborei di cui al punto 3.1. In alternativa alla fascia inerbita per la separazione

Adeguamento
Disciplinare
Tecnico
Unesco

Adeguamento
Disciplinare
Tecnico
Unesco

tra diverse unità colturali a vigneto, potrà essere previsto l'impianto di siepi o formazioni boschive disposte in modo coerente con la morfologia dei luoghi e le forme dell'agricoltura tradizionale. Tali superfici rientrano nella quota da assicurare ai sensi del successivo punto 7.1 e 7.2. Le dimensioni delle fasce o siepi sono riportate a titolo indicativo nel successivo paragrafo

12. Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario;
 - ~~b) con pendenze inferiori al 15% sono possibili tutte le sistemazioni (ritocchino, di traverso, girapoggio, ecc.) ad eccezione di gradoni e cigliani;~~
 - ~~c) con pendenze tra il 15% e il 35% che rappresenta la situazione più frequente e difficile da gestire in collina, sono possibili le seguenti sistemazioni: di traverso e girapoggio;~~
 - ~~d) con pendenze tra 35 e 60% sono possibili solo sistemazioni a cigliani raccordati o terrazze raccordate con 1 o 2 filari per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 1.60 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario;~~
 - ~~e) oltre il 60% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo;~~
 - f) in generale nel caso di sistemazioni agricole la lunghezza dei filari non deve essere superiore a m. 50-80, oltre tale dimensione il filare deve essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque devono essere raccolte nei corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.
13. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono:
- a) essere previsti elementi arborei dove possibile (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni; tali elementi possono essere inseriti all'interno o raccordarsi con le coltivazioni circostanti; l'interfilare deve essere inerbito preferibilmente prima dell'impianto delle barbatelle;
 - b) le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accostamento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale;
 - ~~c) i tutori dovrebbero essere preferibilmente in legno, acciaio corten, o cemento colorato.~~

Articolo 34 Tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3)

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM. 1444/1968.

2. Il tessuto agricolo di connessione naturalistica comprende le parti di territorio che per estensione, composizione e localizzazione dei terreni nonché per la presenza di aziende agricole, è caratterizzato da un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e sostanzialmente integro, tale tessuto assume rilevanza primaria per la funzione di salvaguardia ambientale.

3. Si richiamano le condizioni generali per gli interventi nel territorio agricolo (art.28 – NTO), non in contrasto con le indicazioni del presente articolo.

4. All'interno del tessuto agricolo di connessione naturalistica rientrano gli elementi costitutivi della rete ecologica locale "Core area", individuate negli elaborati "Disciplina del suolo" e disciplinate dalle presenti NTO e le aree agricole integre (art.25 del PATI del Qdp).

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE

5. La destinazione d'uso prevalente è quella ambientale e rurale, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI

6. Per gli edifici esistenti, fatte salve le specifiche disposizioni per i beni culturali ed ambientali soggetti a specifiche categorie di tutela e le prescrizioni all'interno degli ambiti della rete ecologica e Core Zone disciplinare UNESCO, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) gli interventi cui lettere a), b), c) del co.1 art. 3 del DPR. 380;
- b) il cambio di destinazione d'uso, per i soli fabbricati dotati di specifica schedatura delle costruzioni non più funzionali al fondo di cui elaborato P06C "Schedatura Annessi non più Funzionali al Fondo";
- c) gli interventi di demolizione:
 1. delle opere incongrue;
 2. degli elementi di degrado;

3. degli edifici non più funzionali alle esigenze della azienda agricola;

4. delle attività produttive in zona impropria;

tali interventi di demolizione possono determinare "crediti edilizi";

d) gli interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione.

7. In queste aree, l'edificazione ammessa per le zone agricole, dovrà comunque conservare e ripristinare gli elementi di naturalità quali canali, macchie boscate, filari alberati, piccole aree incolte che nell'insieme permettano di conservare i livelli di biodiversità rilevando e conservando ed eventualmente incrementando i segni di naturalità. In sede di progetto edilizio gli elaborati dovranno censire in un raggio significativo (di almeno m.100) le seguenti preesistenze naturalistiche significative:

- le fasce vegetative,
- le siepi fitte di connessione ecologica;
- i filari alberati, siepi per la rete idrica agraria, da inserire lungo i corsi d'acqua minori, le reti di bonifica, ecc.;
- il sistema scolante.

Nell'ambito della core area identificato con l'ATO n.1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare" del PATI "Qdp":

- la realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive, di servizio e/o agroindustriali dovranno contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificato esistente d'interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico.;

- le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all'interno degli edifici (annessi e cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine. Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico valutato con le stesse modalità previste al punto 2.17 del disciplinare UNESCO (DGR.1507/2019), per l'ampliamento delle strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti.

- per le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti alla data del 15/10/2019, esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento, che dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurre l'impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo.

8. Sono ammessi nei limiti e con le modalità del precedente art. 29 e 30:

a) manufatti modesti (art.44 co.5ter LR.11/2004).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Sono vietati:

a) all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare" del PATI "Qdp":

- la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici verso destinazioni residenziali e produttive secondarie;
- la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità.

b) all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.3 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù" del PATI "Qdp":

- la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici con destinazioni produttive secondarie e primarie;

c) all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.4 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale dei territori agricoli ad elevata integrità" del PATI "Qdp":

- la nuova edificazione;
- l'ampliamento degli edifici con destinazioni diverse da quelle produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici con destinazioni produttive secondarie e agroindustriali.

d) impianti e manufatti minori:

- le opere pertinenziali previste in ambito residenziale (art.17 - pergolati, pompeiane, bersò, gazebo, manufatti amovibili);
- l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti;
- paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;
- l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici di tipo intensivo o industriale;
- la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici ad esclusione degli impianti integrati nelle strutture edilizie per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dello stesso edificio;
- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e podereale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
- la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, ecc.) in grado di creare barriera al transito degli animali o ridurre l'ampiezza del varco;
- la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti agli insediamenti agricoli e residenziali;
- la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
- l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica);

e) difesa del suolo:

- gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti (eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi), nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici; sono sempre ammessi gli

interventi ed opere finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e alla laminazione delle piene. Nel caso di interventi che vanno ad incidere sugli aspetti floristici sono ammessi interventi compensativi;

- movimenti terra con sterri e riporti superiori a 1,00 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;
- gli interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo- arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio. Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- l'impermeabilizzazione (in cemento, pavimentate, ecc.) delle aree pertinenziali se non per lo stretto necessario a garantire l'idoneo accesso pedonale all'edificio. E' fatta salva la possibilità di sistemare le aree pertinenziali agli edifici purché non modifichi la morfologia dei luoghi e comprometta la percezione degli stessi e quella del quadro scenico d'insieme;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno. E' ammesso lo spargimento agronomico di liquami zootecnici e letame nei limiti imposti dalla normativa di settore;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri. All'interno dell'ambito individuato nell'ATO n.1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare" del PATI "Qdp" l'allargamento o il prolungamento della viabilità vicinale ed agraria esistente è ammessa previa idonea giustificazione tecnica, agronomica e geologica, nel rispetto della morfologia dei luoghi, con mantenimento dei profili naturali del terreno, contenimento delle dimensioni delle scarpate e dei rilevati, nonché ricostruzione della continuità boschiva;
- le sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con larghezza superiore a m. 1,50, nei versanti con pendenza tra il 35% e il 60%;
- all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare" del PATI "Qdp":
⇒ le sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con larghezza superiore a metri 1,50, nei versanti con pendenza tra il 35% e il 60%;

- all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.3 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù" del PATI "Qdp:
 - ⇒ la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
 - ⇒ la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
 - ⇒ il drenaggio tubolare sotterraneo;
 - ⇒ gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi, nonché tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive e paesaggistiche tra filari di alberi, siepi e il loro immediato intorno;
- f) flora e fauna:
 - la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l'asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;
 - l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;
 - l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954, (IDT-RV2.0);
 - il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;
 - il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso;
 - l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenuti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal DLgs. 75/2010;
 - l'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio, coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d'interesse storico;
 - la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della LR. 53 del 15. 11.1974;
 - qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie autoctone" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati;
 - l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
 - all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare" del PATI "Qdp:
 - ⇒ la riconversione colturale di superfici boscate su aree con pendenza superiore al 60%;
 - ⇒ la trasformazione dei versanti boscati esposti a Nord;
 - all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.3 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù" del PATI "Qdp:
 - ⇒ la trasformazione di superfici boscate, definite ai sensi della LR. 52/78 anche se inferiori ai 2000 m2, in altra qualità di coltura. E' possibile l'imboschimento dei seminativi;
 - ⇒ rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
 - ⇒ l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). E' fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;
 - all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.4 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale dei territori agricoli ad elevata integrità" del PATI "Qdp:
 - ⇒ rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.)
 - ⇒ l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di antenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;

g) colture e attività agricole:

- la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc);

- all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare" del PATI "Qdp:

⇒ la trasformazione di impianti viticoli tradizionali con sistemazioni di interesse ambientale e paesaggistico (gradoni, ciglioni, girapoggio, ecc.) in impianti industriali con modificazioni ed alterazioni

dell'assetto morfologico caratterizzante i luoghi. È sempre esclusa la sistemazione agraria a ritocchino. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica dei versanti;

- all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.3 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù" del PATI "Qdp:

⇒ la trasformazione di superfici a prato stabile, come definite e riconosciute dal Progetto Pilota SIC Palù. E' possibile la trasformazione/riconversione dei seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato;

⇒ l'adozione di metodi di produzione e di allevamento diversi da quelli biologici. È ammessa la pratica di agricoltura integrata;

h) all'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.4 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale dei territori agricoli ad elevata integrità" del PATI "Qdp:

⇒ l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno mentre ne è ammesso l'uso secondo le tradizionali pratiche agronomiche. Lo

spargimento agronomico di liquami zootecnici è ammesso nei limiti imposti dalla normativa di settore;

⇒ per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento.

Articolo 58 Vincolo paesaggistico DLgs 42/2004 – ex 431/1985

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al DLgs 42/2004:

a) i vincoli istituiti ai sensi dell'art. 136 DLgs 42/2004;

b) i corsi d'acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, escludendo da tale vincolo soltanto il tessuto T1 e il centro edificato perimetrato a norma dell'art.18 della L. 865/1971 identificati in:

- Rio Bianco; - Rio Patean;
- Torrente Raboso; Fiume Soligo;
- Rio Farra; Torrente Volpere;

Le distanze di cui sopra si intendono misurate dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure dal ciglio d'acqua in mancanza di arginatura o comunque a partire dal limite dell'area demaniale, qualora più ampia.

c) i territori coperti da boschi presenti nella zona collinare art. 142 co.1 g) DLgs. 42/2004; essi costituiscono ecosistemi da sottoporre a tutela per la loro valenza naturalistica, per l'aspetto paesaggistico, e per l'importanza della copertura forestale ai fini della difesa da dissesti idrogeologici.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del DLgs 42/2004 e le indicazioni della DGRV. 986/1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub- delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

Articolo 60 Zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale

1. Il PI individua nell'elaborato P-01 "Vincoli e Tutele" le zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale. In tali zone, che interessano soprattutto le parti di collina, le valli e piccole porzioni delle parti di pianura, vale quanto previsto dalla legislazione in materia (RD. 3267/1923, RD. 1126/1926, LR. 52/1978).

2. Tutti gli interventi da realizzarsi in queste aree dovranno essere corredati da progetto comprendente anche la relazione geologica o forestale in rapporto all'entità degli interventi.

Articolo 82 Tutela dei valori naturalistici e paesaggistici (Rete ecologica)

1. E' individuata, negli elaborati "Disciplina del suolo" la Rete ecologica che è definita dal seguente insieme di elementi costitutivi di livello comunale:

- a) Area nucleo (core area): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento;
- b) Area di collegamento della rete ecologica principale (buffer zone): area/fascia adiacente alla core area che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
- c) Corridoi ecologici principali: sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni nelle aree rurali e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
- d) Varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.

2. Le scoline, i fossi ed i capofossi dovranno essere mantenuti in funzione con argini in terra evitando qualsiasi forma di cementificazione. La viabilità rurale dovrà essere conservata in sterrato o eventualmente sostituita con fondo realizzato con materiali stabilizzati ecologici.

3. Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei rurali dovranno essere salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche, eventuali muri di sostegno o di recinzione esistenti in sassi e pietrame, garantendo che per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si faccia ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, anche con l'uso di terre rinforzate.

4. La progettazione del verde dovrà essere eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive.

5. In adeguamento al PTCP di Treviso approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010, dovrà essere rispettata la dotazione di almeno un albero autoctono ad alto fusto per residente.

6. Le misure di mitigazione/compensazione legate ad interventi di trasformazione devono intendersi da realizzarsi in via preferenziale all'interno delle aree della rete ecologica (vale a dire aree nucleo, buffer zone, e corridoi ecologici) presenti nello stesso ATO in cui è prevista la realizzazione degli interventi di trasformazione stessi. È consentita la monetizzazione delle mitigazioni e compensazioni ambientali di cui al presente comma.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. In tutti gli ambiti di tutela di cui al presente articolo, sono vietate attività e interventi che possono comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità.

8. Sono sempre vietati in tutti gli ambiti interessati dagli elementi costitutivi della rete ecologica:

a) impianti e manufatti minori:

- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;

- l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;

- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);

- la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, ecc.) in grado di creare barriera al transito degli animali o ridurre l'ampiezza del varco;

- la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica;

- l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici intensivi;

- la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici ad esclusione degli impianti integrati nelle strutture edilizie per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dello stesso edificio;

b) difesa del suolo:

- l'apertura di cave e discariche;

c) flora e fauna:

- qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie autoctone" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione;

- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);

- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della LR. 53/1974;
- l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone.

AREE NUCLEO: PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Sono vietati in tutti gli ambiti individuati quali core area (area nucleo).

a) Interventi edilizi:

- la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici verso destinazioni residenziali e produttive secondarie;

b) Impianti e manufatti minori:

- la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici ad esclusione degli impianti integrati nelle strutture edilizie per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dello stesso edificio;
- la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti agli insediamenti agricoli e residenziali;
- l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale, escursionistica, agrituristica e per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli);

c) Difesa del suolo:

- gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
- gli interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo- arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio. Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- l'impermeabilizzazione (in cemento, pavimentate, ecc.) delle aree pertinenziali se non per lo stretto necessario a garantire l'idoneo accesso pedonale all'edificio. E' fatta salva la possibilità di sistemare le aree pertinenziali agli edifici purché non modifichi la morfologia dei luoghi e comprometta la percezione degli stessi e quella del quadro scenico d'insieme;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno. E' ammesso lo spargimento agronomico di liquami zootecnici e letame nei limiti imposti dalla normativa di settore.

d) Flora e fauna:

- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della LR. 53 del 15. 11.1974;
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;

BUFFER ZONE: PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Sono vietati in tutti gli ambiti individuati quali buffer zone.

a) Interventi edilizi:

- l'ampliamento degli edifici con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici verso destinazioni produttive secondarie.

ATO N. 1 PATI - SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE COLLINARE: PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. All'interno dell'ambito identificato nell'ATO n.1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare" del PATI "Qdp" sono inoltre vietati.

a) Impianti e manufatti minori:

- la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;

b) Difesa del suolo:

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri. L'allargamento o il prolungamento della viabilità vicinale ed agraria esistente è ammessa previa idonea giustificazione tecnica, agronomica e geologica, nel rispetto della morfologia dei luoghi, con mantenimento dei profili naturali del terreno, contenimento delle dimensioni delle scarpate e dei rilevati, nonché ricostruzione della continuità boschiva;

- le sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con larghezza superiore a m. 1,50, nei versanti con pendenza tra il 35% e il 60%;
- c) Flora e fauna:
 - la riconversione colturale di superfici boscate su aree con pendenza superiore al 60%;
 - la trasformazione dei versanti boscati esposti a Nord;
- d) Colture e attività agricole:
 - la trasformazione di impianti viticoli tradizionali con sistemazioni di interesse ambientale e paesaggistico (gradoni, ciglioni, girapoggio, ecc.) in impianti industriali con modificazioni ed alterazioni dell'assetto morfologico caratterizzante i luoghi. È sempre esclusa la sistemazione agraria a ritocchino. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica dei versanti.

ATO N. 3 PATI - SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE PALU: PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Nell'ambito interessato dagli elementi costitutivi della rete ecologica ricompresi nella ATO n. 3 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù" del PATI del Qdp sono inoltre vietati.

- a) Impianti e manufatti minori:
 - la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
- b) Difesa del suolo:
 - la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri;
 - la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
 - la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
 - il drenaggio tubolare sotterraneo;
 - gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi, nonché tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive e paesaggistiche tra filari di alberi, siepi e il loro immediato intorno;
- c) Flora e fauna:
 - la trasformazione di superfici boscate, definite ai sensi della LR. 52/78 anche se inferiori ai 2000 m², in altra qualità di coltura. E' possibile l'imboschimento dei seminativi;
 - rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
 - l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). E' fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;
- d) Colture e attività agricole:
 - la trasformazione di superfici a prato stabile, come definite e riconosciute dal Progetto Pilota SIC Palù. E' possibile la trasformazione/riconversione dei seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato;
 - l'adozione di metodi di produzione e di allevamento diversi da quelli biologici. È ammessa la pratica di agricoltura integrata.

13. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Gli immobili, negli elaborati grafici allegati alla VARIANTE AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2023; **risultano avere la seguente destinazione urbanistica:**

Foglio 12°

mapp. n. 198, 199, 916, 332 – ATO 2: Tessuto agricolo di connessione naturalistica A3 art. 34, all'interno della Core Zone, art. 28, 31 ai sensi del Disciplinare Unesco di cui alla Variante al P.I. approvata con delibera di C.C.n. 45 del 30.09.2021, Area di notevole interesse pubblico vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 art. 58, Zona sottoposta a vincolo idrogeologico forestale art. 60, Area nucleo (Core area) art. 82;

mapp. n. 915 – ATO 2: Tessuto agricolo di connessione naturalistica A3 art. 34, all'interno della Core Zone, art. 28, 31 ai sensi del Disciplinare Unesco di cui alla Variante al P.I. approvata con delibera di C.C.n. 45 del 30.09.2021, Area di notevole interesse pubblico vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 art. 58, Zona sottoposta a vincolo idrogeologico forestale art. 60, Area nucleo (Core area) art. 82 con sovrastante fabbricato identificato con scheda n. 200.

Il presente certificato, valido per anni UNO semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, viene rilasciato al richiedente in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge e non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessandro Bonet

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.